

SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 6959 DEL 08/09/2025

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA DI ROSA

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Livorno è proprietario dell'impianto "Palestra Di Rosa" sito in Livorno, Via Bernardo Prato n. 27/B;

Richiamati:

- il comma 26, dell'art. 90, della L. 289/2002 che prescrive che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D. P. R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e delle associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o i comuni confinanti;
- la L. 21/2015 della Regione Toscana s.m.i. *"Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi"* e Regolamento di attuazione n. 42/R del 5 luglio 2016;
- il D. Lgs. 38/2021, laddove prevede all'art. 6, che l'ente locale debba garantire l'uso pubblico degli impianti sportivi, aperti a tutti i cittadini affidando, se non diretta, la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- il D. Lgs. 38/2021, laddove prevede all'art. 6, comma 4, che l'uso delle palestre scolastiche possa avvenire esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico con le modalità stabilite dall'amministrazione Comunale;
- il Regolamento per gli impianti sportivi comunali del Comune di Livorno, che all'art. 9 definendo le procedure di assegnazione delle palestre scolastiche ha stabilito che *"tali impianti sono privi di rilevanza economica e soggetti ad un vincolo funzionale"*;

Considerato con deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 9 maggio 2025 la Giunta Comunale ha classificato la palestra comunale "Di Rosa" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per gli impianti sportivi comunali come un impianto privo di rilevanza economica in considerazione dei limiti funzionali e dei vincoli di legge a cui è sottoposto, e ha individuato come soluzione organizzativa prescelta quella del soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante la promozione delle discipline sportive praticabili nella struttura, attraverso un progetto sociale e giovanile;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 del Regolamento con determinazione del Direttore Generale n. 3513 del 8 maggio 2025 è stata costituita la Commissione permanente per la concessione di impianti sportivi privi di rilevanza economica *“con il compito di formulare proposte in materia di concessione di impianti privi di rilevanza economica ad associazioni sportive, nonché alla predisposizione dei bandi, e alla presentazione degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica alla Giunta Comunale con particolare riferimento alla riduzione da applicare al canone di concessione degli impianti affidati ad associazioni”*;

Considerata la Decisione della Giunta Comunale n. 140 del 20 maggio 2025, con la quale è stata condivisa la proposta formulata dalla Commissione permanente per la concessione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, relativa ai criteri di aggiudicazione dei bandi per l'assegnazione delle palestre scolastiche;

Considerata la Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che ha introdotto un nuovo comma all'art. 33 della Costituzione recante: *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*;

Dato atto che:

- il rapporto giuridico tra ente locale e società sportive trova fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;
- l'art. 181 del Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023, esclude “i servizi non economici di interesse generale” dall'applicazione delle disposizioni contenute nella parte II sui contratti di concessione;
- trovano invece applicazione i principi generali dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I del D. Lgs. 36/2023,
- il D. Lgs. 38/2021, laddove prevede all'art. 6, comma 4, che l'uso delle palestre scolastiche possa avvenire esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico con le modalità stabilite dall'amministrazione Comunale;
- la L.R. Toscana 6 marzo 2015, n. 21;

Rilevato quindi che la palestra è classificata come impianto di tipo complementare, secondo le indicazioni fornite dagli uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale e come tale è destinata allo svolgimento di attività sportive non agonistiche e/o corsi di avviamento allo sport e amatoriali e che sono altresì praticabili nella palestra le seguenti attività, indicate in maniera non esaustiva:

- Attività motoria e/o sportiva per le scuole;
- Attività finalizzata a favorire la pratica sportiva dell'età adulta e anziana, al recupero della motricità, del disagio e della disabilità ed il contrasto dell'abbandono scolastico giovanile;
- Attività ricreative varie, finalizzate alla fruizione dell'impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione della città;
- Attività fisica finalizzata alla partecipazione sociale e culturale.

Ritenuto pertanto, per quanto sopra descritto, di procedere ad approvare l'avviso pubblico rivolto alle associazioni sportive/società dilettantistiche per la gestione in orario extrascolastico della palestra "Di Rosa" per le attività sportive compatibili con la natura complementare della palestra definita dalla scheda tecnica dal lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle ore 23.00, la domenica dalle ore 08.00 alle ore 23.00;

Considerato che l'affidamento della gestione avrà **durata quinquennale** e decorrerà dal momento della **consegna dell'impianto**;

Considerato che l'importo del canone annuo che l'affidatario in gestione dovrà versare al Comune di Livorno per l'affidamento in oggetto è determinato in: € **20.681,52 (ventimilaseicentoottantuno/52)** con canone mensile pari a € **1.723,46**, come da Relazione Tecnica dell'UTP del Comune di Livorno, protocollo 0078257 del 09 giugno 2025;

Precisato che il canone potrà essere oggetto di eventuale abbattimento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale e secondo le procedure previste dall'art. 17 dello stesso Regolamento, come specificato nell'avviso pubblico approvato dal presente atto;

Ritenuto altresì, per quanto sopra descritto, di porre a carico del gestore gli oneri obbligatori indicati nell'avviso pubblico approvato dal presente atto;

Considerato che nulla è dovuto a qualsiasi titolo al gestore per l'eventuale interruzione delle attività e tutti gli investimenti realizzati dall'affidatario in gestione sull'impianto resteranno di proprietà del Comune di Livorno;

Richiamati gli obblighi di manutenzione minuta a carico dell'affidatario in gestione di cui all'art. 3.5) dell'avviso pubblico approvato dal presente atto;

Rilevato quindi

- che si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico, sottratta, come detto sopra, all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- che l'osservanza di questa disposizione sarà garantita mediante l'indizione di una procedura a evidenza pubblica nella quale saranno messi a disposizione degli interessati tutti i documenti necessari per la partecipazione all'avviso pubblico;
- che la procedura di affidamento, in applicazione del citato art. 181 del Codice dei contratti pubblici, è svincolata dal rispetto delle norme della parte II dello stesso codice e regolata dalla lex specialis dettata dall'avviso pubblico di gara, dalle norme sopra richiamate, nonché dalle disposizioni del Codice stesso nei limiti in cui sono richiamate;

Dato atto che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. 15/08/2010, n. 136, in quanto il modello della gestione indiretta tramite concessione strumentale di bene pubblico è sottratta, come detto sopra, all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, non trattandosi né di appalto né di concessione di servizi;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra descritto, che non debba essere acquisito il CIG in ordine alla procedura di cui al presente atto;

Visti i documenti redatti dall'Ufficio:

- l'Avviso Pubblico (allegato 1) e i relativi allegati:
- l'Istanza di partecipazione (allegato 1A);
- la Dichiarazione possesso requisiti di moralità (allegato 1B);
- lo schema di convenzione (allegato 2);

Ritenuto pertanto, per quanto sopra descritto, di approvare l'Avviso e i relativi allegati e di pubblicarli sul sito istituzionale del Comune di Livorno;

Ritenuto altresì di non dover prendere in esame ulteriori eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire o al di fuori della procedura pubblica su indicata o, pur ricorrendo alla stessa, oltre il relativo termine di partecipazione;

Viste:

- l'ordinanza sindacale n. 279 del 18/07/2024 con la quale il Sindaco ha individuato nella persona del sottoscritto, il soggetto cui affidare, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 l'incarico di Dirigente del Settore "Società Partecipate, Sport ed Impianti Sportivi" a far data dal 01/09/2024 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate e Patrimonio n. 388 del 23/01/2023 "Conferimento posizione organizzativa Responsabile dell'Ufficio "Sport ed impianti sportivi", con la quale è stata conferita al Dott. Leonardo Zuccaro la titolarità dell'incarico di Posizione Organizzativa "Sport e Impianti Sportivi" con decorrenza dal 24/01/2023 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate e Patrimonio n. 688 del 09/02/2023 di organizzazione del Settore Società Partecipate e Patrimonio e delega delle funzioni ai titolari di incarico di posizione organizzativa;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate e Patrimonio n. 466 del 22/01/2024 di riparto competenze e assegnazione agli Uffici del personale attribuito al Settore Società Partecipate e Patrimonio e delega funzioni ai titolari di incarico di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative);
- la determinazione del Direttore Generale n. 6918 del 13/08/2024 di proroga degli attuali incarichi di elevata qualificazione fino al 30/09 p. v.;
- la determinazione del Direttore Generale n. 8138 del 27/09/2024 di proroga degli attuali

incarichi di elevata qualificazione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle procedure di aggiornamento e ridefinizione in corso, fino al 31/01/2025, fatta salva la determinazione di data anteriore, in base agli esiti della delegazione trattante, sulla base dell'art. 6, comma 4, della regolamentazione di dettaglio di cui alla determinazione 4409/2024, facendo salva ogni successiva ulteriore determinazione che potrà esser presa al riguardo;

- l'ordinanza n. 8 del 16/01/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale;
- l'ordinanza n. 23 del 01/02/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; • l'ordinanza n. 317 del 05/08/2024, con la quale è stata confermata la nomina del Segretario Generale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del 30/07/2024, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Dato atto che il RUP è il Responsabile dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi Dott. Enrico Montagnani;

Dato atto:

- che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
- del rispetto delle misure in materia di rischi corruttivi e trasparenza contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 - approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse, da parte di ogni potenziale soggetto interessato, secondo i requisiti di cui all'avviso, alla gestione in orario extrascolastico e alle condizioni imposte dal vincolo funzionale e dalla natura complementare dell'impianto, della palestra "Di Rosa" posta in Livorno, Via Bernardo Prato n. 27/B;
2. Di attivare l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, stabilendo nella data del 10 novembre 2025 alle ore 10:00 la scadenza per la presentazione delle relative domande di partecipazione;
3. Di stabilire che l'avviso pubblico di cui al punto 1) e la relativa modulistica - allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - saranno pubblicati sulla Rete Civica del Comune di Livorno, in particolare nella sezione bandi e gare/avvisi;
4. Di riservarsi con successivo atto di accertare le somme relative al canone;
5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione, è pubblicata per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio, come previsto dall'art. 4 del disciplinare per la gestione dell'albo online, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

ENRICO MONTAGNANI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): b52dea30eefb197517de219c6378485f90b1d57cf97bf56ea6273e225525a91e

Firme digitali presenti nel documento originale

ENRICO MONTAGNANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.6959/2025

Data: 08/09/2025

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA DI ROSA



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9d954b0777e0edcc_p7m&auth=1

ID: 9d954b0777e0edcc